



# "SICUREZZA" IN... PILLOLE

## CAPITOLO I

### LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

#### COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il servizio di prevenzione e protezione (SPP) svolge i seguenti principali compiti:

- individua i fattori di rischio dell'ambiente di lavoro e dei processi produttivi e predisponde le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli;
- coadiuva il datore di lavoro nell'effettuazione della valutazione dei rischi e nell'elaborazione del relativo documento;
- propone i programmi d'informazione e di formazione generale e specifica dei lavoratori;
- fornisce ai lavoratori le informazioni su questioni concernenti la sicurezza del lavoro in azienda.

Il servizio cura, inoltre, il costante miglioramento della sicurezza dei posti e dei luoghi di lavoro mediante:

- la proposizione di misure preventive;
- l'individuazione di più efficaci dispositivi individuali di protezione;
- l'elaborazione di procedure di sicurezza che coniughino le esigenze operative aziendali con quelle di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- l'introduzione di sistemi di controllo per verificare l'attuazione delle misure adottate;
- l'adeguamento costante dei programmi e delle attività di informazione e formazione dei lavoratori.



#### RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esplica in ambito aziendale una funzione tutoria dei diritti dei lavoratori alla sicurezza e, con il contributo di tutti i lavoratori, sostiene il miglioramento delle condizioni di lavoro. A tali fini egli riceve una formazione adeguata e dispone di tempo e mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

Eletto o designato secondo le modalità demandate dal D.Lgs. n° 81/08 alla contrattazione collettiva, gode delle medesime tutele garantite dalla legge per le rappresentanze sindacali; egli non può

subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività.

Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti ed ai luoghi di lavoro nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti inerenti la valutazione dei rischi, etc.); è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva.

Fa proposte in tema di prevenzione e formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli organi di vigilanza. Può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.